

Governo della crisi d'impresa

Roma, 26 maggio 2010

**Costruzione ed attestazione dei piani aziendali di risanamento dell'impresa in crisi:
ruolo e responsabilità dei consulenti e degli attestatori.**

Relatore: Dott. Giorgio Beretta
Partner Mazars

Indice

1. La Crisi Economico-Finanziaria

- I. Cosa è successo
- II. I motivi
- III. La crisi aziendale

2. Il Piano industriale

- I. Il piano attestato
- II. Il ruolo del Professionista
- III. Gli interventi
- IV. Principi nazionali ed internazionali

3. L'esperto consulente, l'attestatore.

- I. Requisiti, nomina, responsabilità, compenso
- II. Le criticità dell'attività di attestazione

4. Ruolo e responsabilità dei consulenti e degli attestatori

5. Best practices – Informativa di Bilancio e casi concreti

6. Responsabilità sociale

La crisi economico finanziaria – Cosa è successo

Cosa è successo:

- nel mondo:



1. Posti di lavoro persi da ottobre 2008: 20 milioni;
2. Nel 2009 aziende fallite in aumento del 35% rispetto all'anno precedente.

- in Italia:

1. Nel 2009 circa 200.000 posti di lavoro persi e 450.000 lavoratori in cassa integrazione (+300% Fonte: Il Sole 24 Ore, Libero, ISTAT, Euler Hermes);
2. 9.000 aziende fallite nel 2009 (in aumento del 25% rispetto al 2008).

Fonte: Il Sole 24 Ore, Libero, ISTAT, Euler Hermes.

La crisi economico finanziaria – Cosa è successo



La crisi economico finanziaria – I motivi

I motivi della crisi finanziaria sono diversi e complessi.

- La **bolla speculativa sugli immobili** ha spinto verso un'impennata dei prezzi delle case innaturale e insostenibile nel lungo periodo;
- **L'uso incontrollato di strumenti derivati**, in particolare quelli sui mutui e sul mercato del real estate (credit default swap su tutti), ha amplificato il già notevole margine di rischio;
- **I derivati rendevano buone commissioni, pertanto gli operatori hanno inseguito operazioni anche molto rischiose e senza una reale motivazione economica**, solo per assicurarsi tali facili profitti, dimenticandosi a volte di diversificare il portafoglio rischi;
- Oltre a ciò i **tassi di interesse erano relativamente bassi**, e pertanto si è voluto vendere case anche a chi palesemente non era in grado di onorare il mutuo;
- **Laute commissioni per chi emette i mutui** ed anche per chi li cartolarizza immettendoli nei mercati mondiali;
- La **manca di informativa sul reale valore di questi titoli**, sia verso i risparmiatori, ma a volte anche verso le stesse banche di investimento (soprattutto con i derivati esotici) non ha permesso di conoscere esattamente, se non quando era troppo tardi, il reale indebitamento ed il reale rischio su cui si stava scommettendo;
- Successivamente i **prezzi delle case si bloccano e cominciano a scendere**. I mutui iniziano a valere più delle case, e molti non riescono più a pagare i mutui.

La crisi economico finanziaria – I motivi

Non va poi dimenticato che tali avvenimenti si sono instaurati in un contesto in cui anche l'economia reale e' in crisi (in particolare modo negli Stati Uniti il settore dell'auto), e le banche in grave difficoltà finanziarie tendono a rendere più difficoltoso l'accesso al credito.

In sintesi, le cause della crisi si possono così riassumere:

- Regolamentazione insufficiente sui mercati finanziari;
- Investitori e manager che hanno cercato il profitto senza tenere conto dei rischi;
- Mancato controllo da parte degli organismi preposti (Agenzie di rating e Sec);
- Clima "culturale" che ha sottovalutato i sintomi della crisi, favorendo truffe finanziarie e illudendo gli investitori con margini stellari del tutto slegati dalla situazione economica reale.

La crisi economico finanziaria - La crisi aziendale

Tipicamente le cause sono da ricondursi a due macro-aree:

- **Crisi economica**, dovuta tipicamente alle seguenti cause:
 - Obsolescenza del prodotto/servizio;
 - Inefficienze gestionali;
 - Rigidità della struttura produttiva;
 - Carenza di programmazione/innovazione
- **Crisi finanziaria – patrimoniale**, dovuta tipicamente alle seguenti cause:
 - Squilibrio nella struttura delle fonti di finanziamento rispetto alla composizione degli impieghi aziendali;
 - Eccesso di dipendenza dal capitale di terzi;
 - Eccesso di indebitamento rispetto alla capacità dell'impresa di generare adeguati flussi finanziari al servizio del debito.

La crisi economica può portare, se a carattere strutturale, alla cessazione dell'attività. Se temporanea, possono invece essere attuate le seguenti iniziative mirate alla eliminazione dei fattori critici:

- Abbandono di produzioni o di linee di business non economiche;
- Sostituzione del management;
- Cessione di partecipazioni in perdita;
- Segregazione dei rami aziendali vitali da quelli in perdita che saranno gestiti attraverso processi liquidatori

Indice

1. La Crisi Economico-Finanziaria

- I. Cosa è successo
- II. I motivi
- III. La crisi aziendale

2. Il Piano industriale

- I. Il piano attestato
- II. Il ruolo del Professionista
- III. Gli interventi
- IV. Principi nazionali ed internazionali

3. L'esperto consulente, l'attestatore.

- I. Requisiti, nomina, responsabilità, compenso
- II. Le criticità dell'attività di attestazione

4. Ruolo e responsabilità dei consulenti e degli attestatori

5. Best practices – Informativa di Bilancio e casi concreti

6. Responsabilità sociale

Il Piano industriale - Il piano attestato

Il “piano attestato”

L'art. 67, comma 3°, lett. d), prevede che *“Non sono soggetti all'azione revocatoria: (...) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore, purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria e la cui ragionevolezza sia attestata da un professionista iscritto nel registro dei revisori contabili e che abbia i requisiti previsti dall'art. 28, lettere a) e b) ai sensi dell'articolo 2501-bis, quarto comma, del codice civile”*.

L'istituto dei c.d. piani attestati è menzionato dalla legge fallimentare al solo fine di una esenzione da revocatoria, e non ad altri fini. Esso assicura stabilità, nell'eventualità di un successivo fallimento, ad atti, pagamenti e garanzie concesse su beni del debitore purché:

- (a) questi siano *compiuti in esecuzione* di un piano che sia idoneo a consentire il *risanamento della esposizione debitoria* dell'impresa ed assicuri il *riequilibrio della sua situazione finanziaria*;
- (b) la *ragionevolezza* del piano di risanamento sia *attestata* da un professionista iscritto nel registro dei revisori contabili e che abbia i requisiti previsti dall'art. 28, lett. a) e b).

Il Piano industriale – Il ruolo del professionista

Il ruolo del professionista appare dunque, in questo contesto, fondamentale. La stabilizzazione degli atti, infatti, è giustificata solo se essi vengono compiuti nel quadro di un programma che sia:

- **astrattamente idoneo a consentire il risanamento dell'impresa** (e dunque il ripristino di una condizione di normale esercizio, con il connesso pagamento di tutti i creditori, salvo eventuali diversi accordi conclusi con loro su base individuale);
- **concretamente realizzabile**, secondo le circostanze in cui si trova l'impresa. Questo implica anche una verifica della correttezza dei dati di partenza, oltre che della ragionevolezza delle ipotesi previsionali su cui si basa il piano di risanamento.

La valutazione circa la **sussistenza di questi due presupposti** da parte dell'esperto, e circa la coerenza degli atti indicati dal piano rispetto all'obiettivo del risanamento, fa scattare il **giudizio di meritevolezza** degli atti compiuti in esecuzione del piano, giudizio di meritevolezza che **resiste anche nell'eventualità di insuccesso e di fallimento** (nel quale gli atti in questione resteranno dunque inattaccabili).

Se **le finalità sembrano chiare, la legge non disciplina** tuttavia alcun profilo relativamente al contenuto del piano. In particolare, nulla si dice in ordine a come il piano debba essere predisposto e quale debba essere il suo contenuto per poter essere attestato dal professionista.

Nessuna indicazione viene data, infine, in ordine a **come debba essere redatta l'attestazione** perché questa produca il suo effetto protettivo, nell'eventualità del successivo fallimento dell'impresa, rispetto agli atti contemplati nel piano.

Il Piano industriale – Gli interventi

A seconda della tipologia della crisi si potrà intervenire sul soggetto giuridico e/o sull'azienda con finalità e risultati differenti:

- **Salvataggio del soggetto giuridico e dell'azienda** nel caso in cui sarà possibile recuperare sia l'equilibrio patrimoniale-finanziario o quello economico. Potrà essere realizzato, senza ricorso a nuovo capitale di rischio (ad esempio attraverso un'adeguata e risolutiva ristrutturazione aziendale), oppure con l'intervento di nuovo capitale di rischio, nel caso in cui quest'ultimo sia giustificato dal valore attribuito dal mercato (o dall'imprenditore) all'azienda e quindi alle aspettative economiche sulla stessa;
- **Salvataggio solo del *soggetto giuridico*** se sarà possibile recuperare esclusivamente l'equilibrio patrimoniale e finanziario (ad es. attraverso accordi con i creditori, interventi personali da parte dell'imprenditore/soci, cessione di parti dell'azienda a terzi quali ad es. reti di vendita, marchi, brevetti, singoli beni, unità produttive ecc.);
- **Salvataggio solo dell'*azienda*** nel caso in cui sia possibile verificare l'esistenza o la possibilità di recuperare esclusivamente l'equilibrio economico, anche attraverso ristrutturazioni più o meno profonde.

Il Piano industriale – Principi nazionali ed internazionali

Principi internazionali di auditing e documento ISAE 3400

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli esperti Contabili:

- i) Rilevano la necessità di redigere un documento che abbia ruolo di garanzia per i terzi e arrivano a richiedere che il perito “certifichi” la veridicità dei dati e la fattibilità del piano;
- ii) Richiamano le tecniche di revisione e della valutazione del capitale economico, ma non rinviando tout court alle medesime giustificando la scelta sulla base di considerazioni operative;
- iii) Lamentano l’assenza di riferimenti e principi condivisi a livello nazionale;
- iv) Omettono l’analisi del contesto internazionale.

Precisi riferimenti sono invece rinvenibili quando si prende a riferimento il contesto internazionale. Immediato è il richiamo ai c.d. ISAE 3000, imposti ai revisori quando redigono attestazioni la cui tipologia è diversa dalla revisione vera e propria. Tali procedure e principi non rappresentano però ancora un modus operandi diffuso nel nostro contesto nazionale.

Indice

1. La Crisi Economico-Finanziaria

- I. Cosa è successo
- II. I motivi
- III. La crisi aziendale

2. Il Piano industriale

- I. Il piano attestato
- II. Il ruolo del Professionista
- III. Gli interventi
- IV. Principi nazionali ed internazionali

3. L'esperto consulente, l'attestatore.

- I. Requisiti, nomina, responsabilità, compenso
- II. Le criticità dell'attività di attestazione

4. Ruolo e responsabilità dei consulenti e degli attestatori

5. Best practices – Informativa di Bilancio e casi concreti

6. Responsabilità sociale

L'esperto – Requisiti, nomina, responsabilità, compenso.

Requisiti: un professionista iscritto nel registro dei revisori contabili e in possesso dei requisiti di cui all'art. 28, lettere a) e b) L.F., (ovvero quelli necessari per la nomina a curatore).

Nel caso di studio professionale associato o società tra professionisti, come indicato dallo stesso articolo 28 l.f. lett. b), tutti i soci dovranno essere iscritti all'albo professionale di appartenenza, mentre l'obbligo di iscrizione al registro dei revisori contabili sarà necessario soltanto per il socio designato quale persona fisica responsabile della procedura.

Nomina: compete direttamente all'imprenditore, salvo le cause di incompatibilità.

Responsabilità: la norma in esame non prevede alcuna indicazione specifica. Diversamente si fa ricorso alla norma generale, di cui all'art 2043 c.c., secondo cui: "Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno".

Compenso: sono da applicarsi le percentuali di cui all'art 31 lett. B), calcolate sull'ammontare complessivo delle attività e passività dell'impresa cui il piano attestato si riferisce.

L'esperto – Le criticità dell'attività di attestazione

Principali criticità che si presentano al revisore nominato per l'attestazione di un piano:

a) Classificazione delle ipotesi

L'ISAE 3400 distingue tra informazioni prospettiche basate su: *best estimate assumption* ossia assunzioni normali relative a eventi futuri ragionevoli e desunti dall'analisi di elementi oggettivi e informazioni basate su *hypotetical assumption*, ossia assunzioni ipotetiche non supportate da dati storici. Ne segue che l'informativa prospettica finanziaria può assumere la forma di una previsione o forecast quando è preparata a partire da *best estimate assumption*, oppure la forma di una proiezione o *projection* quando basata su *hypotetical assumption*, oppure una combinazione di entrambi.

b) Comprensione dell'impresa e del suo contesto

Il revisore deve acquisire un sufficiente livello di conoscenza del settore di attività e dell'azienda oggetto di esame così da essere in grado di formulare un giudizio in merito alle ipotesi elaborate e così da comprendere il processo che ha portato a postulare determinate assunzioni. Ai fini dell'attestazione dell'informativa finanziaria prospettica trova applicazione il documento ISA 135 che tratta il tema della comprensione dell'impresa e del suo contesto e della valutazione dei rischi di errori significativi.

c) Veridicità dei dati storici. Il problema della delimitazione del perimetro delle verifiche e dell'utilizzo del lavoro di terzi.

Il revisore deve formulare un giudizio sull'accuratezza delle informative preparate in precedenti periodi e sulla fondatezza dei dati storici alla base dell'informativa. L'attestatore si deve pronunciare attestando la veridicità dei dati aziendali. E' sufficiente, da parte del revisore, accertare la veridicità unicamente dei dati su cui il piano si fonda.

L'esperto – Le criticità dell'attività di attestazione

d) Orizzonte temporale del piano

Il revisore deve considerare criticamente la durata del periodo coperto dall'informativa prospettica finanziaria. Il fattore tempo incide sulle possibilità di successo degli interventi di risanamento e interventi intempestivi e non mirati possono causare la perdita dell'avviamento ancora esistente.

Per quanto concerne la durata dei programmi di breve periodo sembra conveniente ritenere che la durata coincida con l'arco di tempo di un anno.

e) Assunzione di responsabilità da parte degli amministratori per la redazione del piano

Il revisore deve ottenere dagli amministratori una dichiarazione che attesti la loro responsabilità per la redazione del piano e per le assunzioni su cui la stessa si basa.

f) Contenuto minimo della relazione

Bisogna prevedere almeno le seguenti informazioni: il titolo della relazione il destinatario dell'attestazione; l'identificazione dell'informativa prospettica finanziaria oggetto di attestazione; il riferimento all'ISAE o, se esistenti, rilevanti standard nazionali; attestazione di responsabilità del management per l'informativa prospettica finanziaria; quando applicabile, un riferimento allo scopo e/o alla limitata distribuzione dell'0informativa; una negative assurance ossia una attestazione sulle ipotesi formulate; una opinion e quindi un giudizio sulla informativa prospettica finanziaria; caveat, ossia avvertimenti appropriati concernenti le reali possibilità di raggiungimento dei risultati indicati dall'0informativa prospettica finanziaria; la data dell'attestazione che dovrebbe coincidere con la data di completamento delle procedure; l'indirizzo dell'attestatore; la firma.

Indice

1. La Crisi Economico-Finanziaria

- I. Cosa è successo
- II. I motivi
- III. La crisi aziendale

2. Il Piano industriale

- I. Il piano attestato
- II. Il ruolo del Professionista
- III. Gli interventi
- IV. Principi nazionali ed internazionali

3. L'esperto consulente, l'attestatore.

- I. Requisiti, nomina, responsabilità, compenso
- II. Le criticità dell'attività di attestazione

4. Ruolo e responsabilità dei consulenti e degli attestatori

5. Best practices – Informativa di Bilancio e casi concreti

6. Responsabilità sociale

Ruolo e responsabilità dei consulenti e degli attestatori

La dottrina sembra concorde nel ritenere ravvisabile in capo al professionista, una **responsabilità contrattuale verso la società, nei limiti di cui all'art. 2236 c.c. ed una responsabilità verso i soci e verso i terzi creditori di natura extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c., con necessità, in tal caso, di fornire la prova del danno, del nesso di causalità dello stesso con la condotta del professionista ed infine del dolo o della colpa di quest'ultimo.**

A seguito inoltre del richiamo operato dalla norma fallimentare all'art. 2501 bis c.c. e, conseguentemente, all'art. 2501 sexies e, pertanto, all'art. 64 c.p.c., nei confronti dell'esperto si rendono applicabili le sanzioni previste dal codice penale per i periti, oltre all'obbligo del risarcimento dei danni causati alle parti.

Ruolo e responsabilità dei consulenti e degli attestatori

L'area di intervento penale

Più l'opera del perito si discosta da quegli ambiti caratterizzati dall'utilizzo di parametri valutativi ben definiti o da tecniche unanimemente riconosciute, e più diventa difficile tacciare di falsità un'attività avente un elevato contenuto discrezionale.

Si perviene al risultato di dover limitare la tutela penale con riferimento a quella parte di attestazioni avente ad oggetto la veridicità dei dati forniti dall'imprenditore, ovvero dei dati di cui la veridicità è agevolmente riscontrabile. Difficilmente si potrà dunque ipotizzare una sanzione penale con riferimento alle previsioni richieste ed ai giudizi emessi.

Individuazioni delle fattispecie rilevanti

Esclusivamente in merito al concordato preventivo, l'art 236 L.F. punisce le infedeltà dichiarative finalizzate all'ammissione alla procedura.

Mentre il reato di "banca rotta semplice per aggravamento del dissesto", art 217, comma 1, n.4 L.F., è facilmente contestabile in quanto il nesso causale dell'incremento delle passività non comporta particolari difficoltà nella verifica.

Il reato di truffa è invece applicabile qualora le attestazioni traggano in inganno uno o più creditori, sempre che ne sussista il presupposto oggettivo degli artifici o raggiri.

Infine, in merito ai reati commessi dichiarando falsità, la dottrina prevalente applica l'art 482 c.p., sanzionando l'attestatore infedele in quanto esercita un "servizio di pubblica necessità" ed emette una relazione definita un "documento quasi pubblico" e "destinato a provare la verità".

Indice

1. La Crisi Economico-Finanziaria

- I. Cosa è successo
- II. I motivi
- III. La crisi aziendale

2. Il Piano industriale

- I. Il piano attestato
- II. Il ruolo del Professionista
- III. Gli interventi
- IV. Principi nazionali ed internazionali

3. L'esperto consulente, l'attestatore.

- I. Requisiti, nomina, responsabilità, compenso
- II. Le criticità dell'attività di attestazione

4. Ruolo e responsabilità dei consulenti e degli attestatori

5. Best practices – Informativa di Bilancio e casi concreti

6. Responsabilità sociale

Best practices – Informativa di Bilancio e casi concreti

- **CNDCEC, Prof. Stanghellini** : “Linee-guida per il finanziamento alle imprese in crisi”.
Dato fondamentale: “Attenzione al circolante”.
- **OIC** : “Ristrutturazione del debito e informativa di bilancio”. Definisce il trattamento contabile e l’informativa integrativa da fornire in merito agli effetti prodotti da un’operazione di ristrutturazione del debito.
- **Casi concreti**: “Risanamento” e “Gabetti”.

Indice

1. La Crisi Economico-Finanziaria

- I. Cosa è successo
- II. I motivi
- III. La crisi aziendale

2. Il Piano industriale

- I. Il piano attestato
- II. Il ruolo del Professionista
- III. Gli interventi
- IV. Principi nazionali ed internazionali

3. L'esperto consulente, l'attestatore.

- I. Requisiti, nomina, responsabilità, compenso
- II. Le criticità dell'attività di attestazione

4. Ruolo e responsabilità dei consulenti e degli attestatori

5. Best practices – Informativa di Bilancio e casi concreti

6. Responsabilità sociale

**Ricorda che dalle azioni del singolo
dipende il destino di tutti.**

Alessandro Magno